

## **Cass., civ. sez. II, del 21 giugno 2019, n. 16783**

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 769 e 1448 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza definitiva nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che solo una rilevante sproporzione, nella misura di almeno la metà, in corrispondenza del parametro quantitativo desunto dalla norma dell'art. 1448 c.c. in materia di rescissione per lesione, del prezzo indicato nell'atto, potrebbe dare conto di un serio elemento indiziante dell'esistenza di un negotium mixtum cum donatione, tale da giustificare un'ulteriore verifica sulla sussistenza dell'animus donandi nel cedente, tant'è che, avendo accertato la sussistenza di una differenza di €. 2.200.000.000 tra il valore della partecipazione di **F**, pari, in base all'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, a €. 8.700.000.000, ed il prezzo indicato nella convenzione di E. 6.500.000.000, ha escluso la sussistenza di una sproporzione rilevate in quanto inferiore alla metà.

Senonché, ha osservato il ricorrente, così opinando, la corte d'appello ha violato e falsamente applicato la normativa sulle donazioni e sulla rescissione: benché il valore del pacchetto azionario trasferito, correttamente valutato, ammonti a circa 22 miliardi di lire, con il conseguente enorme aumento del valore della donazione indiretta a E. 15.945.000.000, resta il fatto, ha aggiunto il ricorrente, che pure con il valore accertato dal consulente tecnico d'ufficio sussiste una sproporzione tale da considerare esistente una donazione indiretta, la cui esistenza richiede unicamente l'elemento soggettivo, e cioè lo spirito di liberalità o animus donandi, e l'elemento oggettivo, e cioè l'arricchimento del donatario e l'impoverimento del donante: l'unica differenza è che la donazione indiretta realizzata con il negozio misto con donazione ha come oggetto non una quota del bene oggetto di trasferimento a titolo oneroso ma la somma di denaro pari alla differenza tra il valore effettivo del bene trasferito ed il corrispettivo pattuito in misura inferiore con l'intento del dante causa di beneficiare la controparte di tale differenza di valore, con il suo conseguente impoverimento e l'arricchimento del beneficiario.

Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, la corte d'appello ha violato le disposizioni sulle donazioni perché in queste non sussiste alcuna indicazione in ordine alla misura della sproporzione tra le prestazioni che deve sussistere perché sia configurabile una donazione indiretta. La corte d'appello, inoltre, ha proseguito il ricorrente, è incorsa anche nella falsa applicazione dell'art. 1448 c.c., e cioè della norma generale in materia di rescissione, che nulla ha a che vedere con le donazioni e che ha natura e finalità completamente diverse, posto che, nel negozio misto con donazione, la differenza di valori tra le prestazioni non è sintomo di iniquità, come nella rescissione, ma dell'animus donandi, tanto più, ha proseguito il ricorrente, nel caso di specie, nel quale oggetto della convenzione tra padre e figlio non erano immobili, dal valore solitamente fluttuante nel tempo, bensì partecipazioni azionarie, il cui valore è ben più stabile, in una società della quale il cedente, esperto imprenditore, conosceva, quale fondatore, ogni dettaglio.

8. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento di quelli successivi fino al sesto. Com'è noto, nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa ma il negozio commutativo adottato è posto in essere dai contraenti per raggiungere, in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando una donazione indiretta. La vendita ad un

prezzo inferiore a quello effettivo, tuttavia, non realizza di per sé un negotium mixtum cum donatione, essendo a tal fine necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo (Cass. n. 10614 del 2016, in motiv., la quale, peraltro, ha aggiunto che incombe sulla parte la quale intenda far accertare in giudizio la simulazione relativa nella quale si risolve il negotium mixtum cum donatione, l'onere di provare sia la sussistenza d'una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene pur a tale condizione da animus donandi nei confronti dell'acquirente; Cass. n. 19601 del 2004; Cass. n. 1955 del 2007; Cass. n. 23297 del 2009).

Nel caso di specie, la corte d'appello, dopo aver correttamente evidenziato che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto, ha, poi, ritenuto che "solo una rilevante sproporzione - nella misura di almeno la metà facendo riferimento alla ipotesi legislativa della rescissione per lesione ex art. 1448 c. c. che si reputa di assumere quale riferimento normativo quantitativo - del prezzo indicato nell'atto potrebbe dare conto di un serio elemento indiziante della esistenza della ipotesi contrattuale sopra richiamata, tale da giustificare una ulteriore verifica sulla sussistenza dell'animus donandi nel cedente": per cui, una volta stabilito che, alla luce della stima opera dal consulente tecnico d'ufficio, il valore della partecipazione F era pari, alla data del 15/6/1986, a £. 8.700.000.000 e che il prezzo della relativa cessione era stato contrattualmente fissato in £. 6.500.000.000, ha ritenuto che "la differenza ... non palesa una rilevante sproporzione nei termini previsti dalla legge e sopra quantificati".

La corte d'appello, tuttavia, così facendo, non ha considerato che, in realtà, nessuna norma stabilisce la misura della sproporzione tra le prestazioni che ne determina, una volta raggiunta, la rilevanza ai fini della configurabilità del negotium mixtum cum donatione, e, tanto meno, che tale sproporzione dev'essere determinata nella misura di almeno il 50%, essendo, all'uopo, necessaria soltanto la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni che, tenendo conto di tutte le componenti del corrispettivo pattuite tra le parti, sia di "significativa entità".